

Pubblicato il 07/11/2023

Sent. n. 336/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2023, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Mastrangelo, Nicola Calvano, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Salviani, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di rimozione di abuso n. [omissis], con contestuale irrogazione di sanzione pecuniaria, notificata il successivo [omissis], di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

per la condanna

dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

[omissis] è titolare della [omissis], con relativa attività commerciale svolta nell'immobile sito al piano terra del complesso condominiale [omissis], in via [omissis], in catasto [omissis].

Con atto n. [omissis], il Comune di San Salvo emetteva, ex art.37 del D.P.R. n.380 del 2001, nei confronti del [omissis], ordinanza di demolizione, avente ad oggetto opere abusive realizzate nell'area antistante l'attività commerciale, in catasto al foglio [omissis], consistenti nella modifica della destinazione d'uso a parcheggio dell'area condominiale, ex art.51b delle NTA, con collocazione di una struttura de hors pavimentata, con tavoli e sedie, di m.6,90x4,60x2,96/2,40h, in legno, con chiusura laterale e copertura in telo pvc ritraibile manualmente, irrogando contestualmente la sanzione amministrativa pecuniaria di €516,00; l'ordinanza veniva preceduta da apposita verifica di sopralluogo della Polizia Municipale del [omissis], dalla comunicazione di avvio del procedimento del [omissis], dalle osservazioni controdeduttive del privato del [omissis], dalla risposta dell'Amministrazione del [omissis].

L'interessato impugnava il suddetto provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.3, 10 bis, 21 bis della Legge n.241 del 1990, degli artt.1366, 1367 c.c., dell'art.41 sexies della Legge n.1150 del 1942, dell'art.51 delle NTA, degli artt.6, 27, 34 del D.P.R. n.380 del 2001, dell'art.1, comma 2 del D.Lgs. n.222 del 2016, del punto 50 dell'allegato al D.M. 2 marzo 2018, dell'art.142, comma 1a del D.Lgs. n.42 del 2004 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della contraddittorietà, della disparità di trattamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il Comune non aveva preso in debita considerazione le sue osservazioni controdeduttive; che nell'area destinata a parcheggio era stata collocato un dehors, quale struttura precaria e amovibile; che era poi intercorso un accordo con il condominio per la concessione dell'area fino a tutto il 2023; che trattavasi inoltre di semplice pergotenda, dunque non di un intervento edilizio strutturale; che altresì in loco non insisteva un vincolo paesaggistico e che in ogni caso lo stesso non rilevava a fronte di un opere rientranti negli interventi di edilizia liberi; che in zona vi erano uguali strutture, non oggetto di sanzione per l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica.

Veniva in ultimo richiesta la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, per la probabile revoca della licenza di rivendita di tabacchi, svolta tramite distributore automatico collocato in loco.

Con ordinanza n. 24 del 2023 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dal ricorrente e disponeva contestualmente incompetenti istruttori nei confronti dell'Amministrazione.

Il Comune di San Salvo si costituiva in giudizio e, anche a riscontro di detta ordinanza, illustrava con apposita documentata memoria l'infondatezza nel merito del gravame, chiedendone la reiezione.

Con ultima memoria il Soggetto pubblico deduceva inoltre in rito l'inammissibilità dell'impugnativa per difetto di notifica della stessa al condominio, ritenuto controinteressato, e ribadiva i propri assunti nel merito.

Con ulteriori scritti la parte ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive e replicava quindi all'eccezione di rito.

Nell'udienza del 27 ottobre 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio tralascia, per difetto di rilevanza, l'esame dell'eccezione di rito sollevata dall'Amministrazione resistente, stante l'infondatezza nel merito del ricorso, dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo, quanto alla censura di ordine procedimentale, che, secondo giurisprudenza consolidata, a carico dell'Amministrazione non sussiste alcun onere di effettuare una confutazione analitica di tutti gli argomenti spiegati dal privato in sede di osservazioni controdeduttive, ex art.10 bis della Legge n.241 del 1990 (cfr., ad esempio, TAR Lazio, III ter, n.2955 del 2023), essendo sufficiente, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze che sono state acquisite (cfr., tra le altre, TAR Sicilia, III, n.1821 del 2023); che nel caso di specie il provvedimento gravato appare preceduto da articolata ed esaustiva fase istruttoria nonché corredato da adeguata e congrua motivazione in fatto e diritto (cfr. all.2 al ricorso).

Occorre inoltre rilevare che la struttura oggetto dell'ordinanza di demolizione risulta di notevoli dimensioni, realizzata in legno, pavimentata, chiusa sui lati, coperta, con sedie e tavolini, destinata ad attività commerciale, ad uso durevole (cfr. rapporto della Polizia Municipale del [omissis] e, tra l'altro, la documentazione fotografica ivi abbinata, all.9 atti del Comune); che dunque, lungi dal poter considerare l'opera una semplice pergotenda, trattasi senza alcun dubbio di intervento non rientrante tra quelli di edilizia libera, bensì necessitante di un apposito titolo edilizio, quantomeno di apposita s.c.i.a. (cfr., tra le altre, TAR Marche, n.46 del 2020); che quindi, sotto il profilo edilizio, nessuna rilevanza può rivestire l'accordo col condominio sulla concessione dell'area.

Quanto alla questione del vincolo paesaggistico, va evidenziato che lo stesso appare sussistente, rientrando l'area ove è collocata l'opera nella fascia di m.300 dalla linea di battigia, ex art.142, comma 1a del D.Lgs. n.42 del 2004 (cfr. ancora rapporto della Polizia Municipale del [omissis], all.9 atti del Comune); che in ogni caso l'autorizzazione paesaggistica era necessaria, non rientrando l'opera,

come emerso, nel novero degli interventi di edilizia libera (cfr., tra le altre, TAR Lazio, II quater, n.6566 del 2018); che altresì la censura sull'asserita disparità di trattamento con altre strutture similari, non sanzionate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, appare generica e che in ogni caso detta censura non può essere utilmente invocata, giacchè la presenza in zona di eventuali altri analoghi abusi non vale per ciò solo a legittimare quello riferito al ricorrente, ma vincola di contro l'Amministrazione ad estendere il proprio operato di verifica al fine di reprimere eventuali ulteriori irregolarità (cfr. sul principio, tra le altre, TAR Lazio, II bis, n.853 del 2022).

Ne consegue che l'atto impugnato si sottrae alle censure dedotte e appare correttamente emesso, ex art.37 del D.P.R. n.380 del 2001.

Con riferimento in ultimo alla pretesa risarcitoria, la stessa risulta destituita di fondamento e dunque da respingere, per difetto dell'elemento del danno, atteso che la domanda è abbinata al distributore automatico di rivendita di tabacchi, non oggetto dell'ordinanza di demolizione, e alla revoca della relativa licenza, prospettata come mero evento ipotetico.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.33/2023 indicato in epigrafe.

Respinge la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO